



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 05/03/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 402

L.R. n. 10 del 30/04/2009 art. 24, comma 1). Concorso recupero inflazione per i contratti di Trasporto Pubblico Locale in favore degli Enti locali.

L'Assessore ai Trasporti, Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. Trasporti automobilistici, confermata dal Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue:

“La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all'art. 1, comma 295, riconosce alle Regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, al fine di disporre di risorse che consentano, tra l'altro, il recupero dell'inflazione da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico.

Con legge regionale n. 10/2009 all'art. 24 comma 1, pertanto, è stato disposto che “la Regione destina le risorse di cui alla legge n. 244/2007, art. 1 comma 295, 296, 297, lettera a), b) e d) e 298, con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, al mantenimento del servizio di trasporto pubblico locale, al loro sviluppo ed al recupero dell'inflazione”.

Il comma 4 del medesimo art. 24 dispone che “la Regione concorre al recupero dell'inflazione degli anni precedenti sino a tutto il 2008 in favore delle imprese esercenti servizi di cui all'art. 8 del D.lgs. 422/97 e degli enti locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico riconosciuti minimi ai sensi della legge regionale n. 18/2002”.

In applicazione delle norme sopra citate, con D.G.R. N. 900 del 26/05/2009, si è disposto, tra l'altro, di trasferire:”In favore degli Enti Locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico riconosciuti minimi ai sensi della legge regionale n. 18/2002 e quindi con esclusione di quelli di cui alla l.r. n. 20/2005 e alla l.r. n. 10/2007, la somma di euro 8.700.000,00...”;detta somma è stata erogata con D.D. n. 239 del 29/05/2009.

Successivamente con nota del 12/11/2009 l'UPI-Puglia ha formalizzato richiesta di incontro con l'Assessore regionale ai trasporti sulla problematica del riconoscimento degli oneri istat sui contratti di servizio di trasporto pubblico.

Nel Dicembre 2009 si sono tenuti due incontri in cui la delegazione dell'UPI-Puglia ha evidenziato che pur nella consapevolezza che gli oneri relativi all'adeguamento istat dei corrispettivi contrattuali dei servizi di tpl sono a carico degli Enti Locali, le somme stanziare con la D.G.R. N. 900/2009 sono insufficienti a sostenere il carico dell'adempimento contrattuale che, come è noto, si ripropone annualmente ed in maniera esponenziale, determinando ripercussioni sul rispetto degli obblighi derivanti dai contratti in essere, con conseguente attivazione di contenzioso e comunque con aggravio di oneri.

Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che le risorse rivenienti dalla L. n. 244/2007 sono anche destinate al recupero dell'inflazione e che allo stato delle stesse può essere utilizzata a tale titolo la somma di euro 3.300.000,00, si propone di stanziare, a titolo di ulteriore concorso per il recupero dell'

inflazione in favore degli Enti Locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico riconosciuti minimi ai sensi della legge regionale n. 18/2002 e quindi con esclusione di quelli di cui alla l.r. n. 20/2005 e alla l.r. n. 10/2007, la detta somma di euro 3.300.000,00.

La somma sarà erogata proporzionalmente alle risorse corrisposte a tale titolo su base annua, escludendo dall'assegnazione di dette risorse gli Enti Locali nei quali le aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale siano incorse nella risoluzione contrattuale e/o nelle violazioni di cui all'articolo 22 ed al c.3) lettera b) art. 10 della L.R. N. 18/2002.

Inoltre, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18/2002, art. 4 ultimo capoverso, si dispone che gli Enti locali destinatari delle risorse di cui innanzi, facciano pervenire all'Assessorato regionale ai trasporti - Servizio Sistema Integrato dei Trasporti - nel termine di 90 (novanta giorni) dell'introito delle stesse apposita dichiarazione attestante l'avvenuta corresponsione per il periodo 2006-2009 a titolo di inflazione, alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, di un importo imponibile almeno pari a quello riveniente dalla sommatoria di quanto già erogato con D.D. n. 239 del 29/05/2009 e di quello riveniente dall'applicazione del presente provvedimento.

Il mancato adempimento comporterà il recupero delle somme erogate mediante trattenuta di pari importo sui trasferimenti a farsi.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001

L'onere riveniente dal presente provvedimento pari a euro 3.300.000,00 trova copertura sul capitolo 551027 - RS 2009 del Bilancio regionale 2010.

L'Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n° 7/97 e dell'art. 24 della L.R. n.° 10/2009.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dall'A.P. Trasporti automobilistici e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto in narrativa ed in applicazione della legge regionale n. 10/2009 - art. 24 c. 1) e della L. N. 244/2007:

- 1) di trasferire in favore degli Enti Locali, destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico riconosciuti minimi ai sensi della legge regionale n. 18/2002 e quindi con esclusione di quelli di cui alla l.r. n. 20/2005 ed alla l.r. n. 10/2007, la somma di euro 3.300.000,00, da erogare proporzionalmente alle risorse corrisposte a tale titolo su base annua; si intendono escluse dall'assegnazione di dette risorse gli Enti Locali nei quali le aziende esercenti i servizi di Trasporto pubblico Locale siano incorse nella risoluzione contrattuale e/o nelle violazioni di cui all'articolo 22 ed al c.3) lettera b) art. 10 della L.R. N. 18/2002;
- 2) di disporre che, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18/2002, art. 4 ultimo capoverso, gli Enti locali destinatari delle risorse di cui al punto precedente, facciano

pervenire all'Assessorato regionale ai trasporti - Servizio Sistema Integrato dei Trasporti - nel termine di 90 (novanta giorni) dell'introito delle stesse apposite dichiarazioni attestanti l'avvenuta corresponsione per il periodo 2006-2009 a titolo di inflazione, alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, di un importo imponibile almeno pari a quello riveniente dalla sommatoria di quanto già erogato e di quello riveniente dall'applicazione del presente provvedimento;

3) di disporre che il mancato adempimento di cui al punto 2) comporterà il recupero delle somme erogate mediante trattenuta di pari importo sui trasferimenti a farsi;

4) di autorizzare il Dirigente dell'Assessorato ai Trasporti - Servizio Sistema Integrato dei Trasporti ad adottare i successivi consequenziali provvedimenti;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
